

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 9.30, in Torino presso la Sede del Corecom, piazza Solferino n. 22, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Comitato con l'intervento di Alessandro DE CILLIS, Presidente, Gianluca Martino NARGISO, Vicepresidente, Vittorio DEL MONTE, Commissario e con l'assistenza della Signora Pina Rosa Serrenti nella funzione di Segretaria verbalizzante.

Assente giustificato:

DELIBERA N. 16 – 2018

Oggetto: Definizione della controversia GU14 281/2017 – VALUTO SCIARA XXX /SKY ITALIA SRL

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;*

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;*

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni;*

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, *Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP, all. A, *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 73/11/CONS *Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995, n. 481*;

VISTA l'istanza GU14 n. 1.11.12.5/281/2017 del 26/06/2017 con cui la Sig.ra Valuto Sciara XXX ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (di seguito, Corecom) per la definizione della controversia in essere con SKY ITALIA SRL. (di seguito, SKY) ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTA la nota del 29/06/2017 (prot. 24298/A0305A) con cui il Corecom, ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del procedimento;

UDITA la relazione dell'Avv. Vittorio Del Monte;

CONSIDERATO

quanto segue:

1. Oggetto della controversia.

L'istante nel proprio scritto difensivo rappresenta sinteticamente quanto segue:

- Di aver acquistato una TV Samsung il 9/01/2016 che includeva un abbonamento SKY gratuito per un anno;
- Di aver ricevuto in data 8/06/2016 una telefonata da parte di un operatore SKY che proponeva la visione gratuita dell'europeo 2016 per un mese, non specificando che occorreva una raccomandata con ricevuta di ritorno per la disdetta del pacchetto;
- Che in data 6/02/2017 veniva inoltrato un fax a SKY con la richiesta di registrazione della suddetta telefonata, che rimaneva senza risposta;
- Che veniva pagato l'importo di €. 19.90 per un mese di SKY;
- Che l'istante si recava tre volte presso un centro SKY per la restituzione del decoder.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede :

- € 500,00 di risarcimento per il disservizio.

L'operatore SKY non ha presentato memorie difensive.

2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame

A) Sul rito.

In via preliminare ed assorbente del merito dell'istanza, si rileva che l'oggetto della controversia non risulta chiaramente determinato, in quanto l'istanza risulta eccessivamente scarna, non circostanziata e priva di documentazione allegata, che avrebbe potuto essere fornita a supporto e chiarimento delle pretese dell'istante.

La descrizione dei fatti risulta invero estremamente concisa e come tale del tutto insufficiente ad una adeguata comprensione dell'oggetto della controversia, attesa inoltre la mancanza di documentazione allegata che avrebbe potuto essere fornita a supporto, quali fatture, lettere di reclamo ecc.

Pur dando atto che parte istante ha depositato copia di una "Richiesta di abbonamento residenziale satellite SKY", che reca la data del 9/01/2016 per la durata di 12 mesi e al costo mensile di €. 19.90 con promozione attiva "*Sky tv incluso per 12 mesi con Voucher*", si rileva non solo che il contenuto della stessa pare ininfluenza rispetto a quanto reclamato, ma anche che la modulistica in questione risulta priva di sottoscrizione.

Infine, con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno per il disservizio, si osserva che ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie fra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti, l'oggetto della pronuncia può riguardare esclusivamente il rimborso di somme risultate non dovute o il pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi o dalle disposizioni normative o delibere dell'Autorità.

E' dunque esclusa dalla competenza di questa Autorità una pronuncia riguardante la richiesta di risarcimento del danno per un asserito disservizio, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria nelle sedi competenti.

Pertanto, a fronte della complessiva indeterminatezza dell'oggetto della controversia, risultante da quanto esposto e richiesto nel formulario nei termini sopra descritti, stante inoltre l'incompetenza di questa Autorità nel pronunciarsi su una richiesta di risarcimento del danno, l'istanza dell'utente non può trovare accoglimento in questa sede.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

DELIBERA

per i motivi sopra indicati:

Rigetto dell'istanza presentata in data 26/07/2017 dalla Sig.ra Valuto Sciara XXX, residente in XXX.

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'at. 19, comma 5 del Regolamento.

L'operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

Il Presidente
Alessandro De Cillis

Il Commissario relatore
Vittorio Del Monte